

PEC DVA

Da: studio <studio@pec.guerraingegneria.it>
Inviato: martedì 30 giugno 2015 16:07
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: Realizzazione di un impianto geotermico pilota nell'area del Permesso di Ricerca "Scarfoglio" - Osservazioni
Allegati: osservazioni Guerra notriv.pdf

In allegato le mie osservazioni al progetto in oggetto.

Distinti saluti,
Ing. Camillo Alfonso Guerra



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali


E.prot DVA – 2015 – 0017198 del 02/07/2015



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Realizzazione di un impianto geotermico pilota nell'area del Permesso di Ricerca "Scarfoglio"

Osservazioni dell'ing. Camillo Alfonso Guerra



Studio di Ingegneria


Dott. Ing. Camillo Alfonso Guerra

via Chiatamone, 55 – 80121 Napoli

tel 081.0118849

e mail studio@querraingegneria.it

URL www.querraingegneria.it



PREMESSA

Le presenti osservazioni sono a cura dell'ing. Camillo Alfonso Guerra, titolare di uno studio di Ingegneria e Architettura attivo sul territorio napoletano dal 1867.

L'esperienza del mio studio si svolge quindi attraverso quattro generazioni di professionisti e durante tre secoli. Ne abbiamo viste tante e io tante ancora ne vorrei vedere, quindi a scanso di equivoci chiarisco immediatamente che invito codesto rispettabile Ministero a scongiurare che si sfidi la natura, in palese violazione del principio di precauzione e senza alcun rispetto per la vita umana, messa a rischio da un progetto che definire azzardato è dir poco.

Le mie osservazioni saranno comunque molto sintetiche, intendendosi in esse completamente recepite le osservazioni di carattere più generale, formulate dal prof. Mastrolorenzo ed arricchite col contributo di moltissimi cittadini, nelle quali si è ben rimarcato quale sia il gravissimo pericolo, sotto il profilo del rischio vulcanico.

Si approfondiranno nel seguito alcuni spunti sotto il profilo del rischio sismico e del mancato rispetto di vincoli sovordinati agli strumenti urbanistici.

RISCHIO SISMICO

Con particolare riferimento al rischio sismico, si vuole evidenziare che, non solo si è agito in assenza di un piano di evacuazione, ma anche senza tener conto della vulnerabilità sismica del territorio in cui si va ad incidere, con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente.

E' ben noto che la gran parte dell'edilizia esistente NON è ANTISISMICA e che ci muoviamo in un quadro normativo che impone solo per le nuove costruzioni la realizzazione di strutture antisismiche e prescrive l'obbligo di adeguamento sismico dei fabbricati esistenti solo in alcune fattispecie ben definite. In parole povere se "non si mette mano" ad un fabbricato, non vi è alcun obbligo, nemmeno cognitivo, di affrontare il problema della sua vulnerabilità sismica.

Pertanto, il danno che un sisma indotto dal progetto in esame può provocare non è nemmeno calcolabile, a meno di non definirlo zero. In tal caso esso vale appunto zero ...

E c'è un solo modo perché il danno da sisma sia zero, ovvero che lo stesso sisma sia percepibile, ma non procuri danni, quello che nella scala fenomenologica Mercalli veniva indicato come grado 1. Ora invito chi mi legge a valutare che la magnitudo della scala Richter corrispondente al grado 1 della scala Mercalli è la magnitudo 3 e che (un caso?) viene indicato che eventuali scosse sismiche derivanti dall'attività geotermica in esame non saranno superiori a magnitudo 3.

Questa previsione, però, è duramente sconfessata da altri studiosi e comunque non è indicato nel progetto come si faccia a prevedere la massima magnitudo di scosse telluriche che potrebbero derivare dall'attività in progetto sia proprio 3.

Ancora sul rischio sismico, si evidenzia che notevoli perplessità sorgono dalla lettura della relazione geologico tecnica. In essa, a parere dello scrivente, non è correttamente affrontato il problema.

La relazione appare datata, l'ultima normativa riportata risale al 2006, quando dal 30 giugno 2009 sono terminate tutte le misure provvisorie ed è pienamente entrata in vigore la nuova norma sismica (DM 14.01.08), del tutto ignorata nel progetto in esame.

Il proporzionamento strutturale, poi, del fabbricato non è correttamente illustrato, si parla genericamente di pilastri tipo HEA (quasi superfluo qui ricordare che tale tipologia di pilastro parte da una dimensione di 10 cm fino a giungere ad una di ben 1 metro di base). Gli stessi non sono, inoltre, in alcun modo proporzionati, cosa che d'altra parte non era possibile, in assenza di una caratterizzazione sismica del terreno, forse una dimenticanza nella stesura della relazione, ma forse una spia della superficialità con cui si è affrontato un problema così serio.

Infatti sappiamo che, per stessa ammissione dei progettisti, possono nascere azioni sismiche dall'attività geotermica, ma quando andiamo a cercare negli elaborati come è stato affrontato questo problema, non solo in "casa d'altri" (dove abbiamo visto che è stato del tutto ignorato), ma anche in "casa propria" non è dato di capire nemmeno SE il problema sia stato studiato e quali potrebbero essere le conseguenze di un collasso strutturale della stessa centrale geotermica.

VINCOLI SOVRORDINATI

L'intervento ricade nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico Agnano - Camaldoli strumento vincolistico sovrordinato agli strumenti urbanistici di governo del territorio, per cui NON valgono, a parere dello scrivente, eccezioni o scappatoie previste da alcune norme per i soli strumenti urbanistici.

In particolare l'esame degli elaborati di progetto consente di osservare la presenza di una strada nonché dei pozzi in zona di protezione integrale del Piano Territoriale Paesistico, fattispecie questa espressamente vietata dalle norme di attuazione del piano, che, all'art. 10 – Zona PI recitano:

[...]

4. Divieti e limitazioni.

E' vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; [...]

[...]

E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno [...]

Anche ad una lettura veloce e da profano appare immediato quanto il progetto sia in palese violazione di normative inderogabili. Poco valgono, a parere dello scrivente, le norme del cosiddetto "Sblocca Italia", in particolare l'art. 38, che di seguito si riporta.

Art. 38. Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

*1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terraferma, è adottato previa intesa con la Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 554, legge n. 190 del 2014)*

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

[...]

Siamo infatti in presenza non di un vincolo che richiede l'emissione di un parere o nulla osta, bensì di un vincolo assoluto, non derogabile in alcun modo.

CONCLUSIONI

In conclusione si invita ancora una volta codesto spettabile Ministero a scongiurare che la natura sia sfidata con la realizzazione della centrale geotermica in esame.

"Dio perdona sempre, l'uomo talvolta, la Natura mai"



PEC DVA

Da: Per conto di: studio@pec.guerraingegneria.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: martedì 30 giugno 2015 16:07
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Realizzazione di un impianto geotermico pilota nell'area del
Permesso di Ricerca "Scarfoglio" - Osservazioni
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (281 KB)

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 30/06/2015 alle ore 16:06:31 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Realizzazione di un impianto geotermico pilota nell'area del Permesso di Ricerca "Scarfoglio" - Osservazioni" è stato
inviato dal mittente "studio@pec.guerraingegneria.it"
e indirizzato a:
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni
client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20150630160631.14652.05.1.17@pec.aruba.it